COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XL.

SEDUTA DI MERCOLEDI 24 MAGGIO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COTELLESSA

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea*):

Raccolta e conservazione, distribuzione, trasfusione del sangue e preparazione dei suoi derivati. (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*). (2686);

BARBIERI ed altri: Disciplina della raccolta, conservazione, distribuzione e trasfusione del sangue umano e riconoscimento della funzione civica e sociale delle associazione donatori di sangue. (2155) 389

PRESIDENTE . . 389, 390, 391, 392, 393, 394 395, 396, 397, 399, 400, 401, 403, 404

FERRARI GIOVANNI, *Relatore*. . 390, 391, 392 . 393, 394, 396, 398, 402, 403

BARBIERI ORAZIO . 390, 392, 399, 401, 403

LATTANZIO. 301, 393

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 391, 394, 396, 399, 401, 404

SORGI 392

LUCCHI 392, 393, 403

BARONI 392

BORELLINI GINA 392, 399, 403

ROMANO BRUNO 392, 394, 396

ANGELINI LUDOVICO . . . 393, 400, 402, 403

DE MARIA 393, 395, 396, 400

CORTESE GIUSEPPE 393

COLLESELLI 403

RE GIUSEPPINA 403, 404

La seduta comincia alle 9,40.

BARTOLE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Raccolta, conservazione, distribuzione, trasfusione del sangue e preparazione dei suoi derivati (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato) (2686) e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Barbieri ed altri: Disciplina della raccolta, conservazione, distribuzione e trasfusione del sangue umano e riconoscimento della funzione civica e sociale delle Associazioni di donatori di sangue (2155).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Raccolta, conservazione distribuzione, trasfusione del sangue e preparazione dei suoi derivati », approvato dalla XI Commissione permanente del Senato, e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Barbieri ed altri: « Disciplina della raccolta, conservazione, distribuzione e trasfusione del sangue umano e riconoscimento della funzione civica e sociale delle associazioni di donatori di sangue ». La discussione generale è stata già completata e si è passati agli articoli prendendo come testo base il disegno di legge. Durante la discussione dell'articolo 2, parte del quale è stato votato, da parte dell'opposizione fu fatto presente che si sarebbe richiesta la rimessione all'Assemblea data la notevole diversità di opinioni. Per evitare un ritardo nell'approvazione della legge, che è vivamente attesa, si concordò un rinvio con l'intesa che il Relatore e l'onorevole Barbieri avrebbero cercato di appianare le difficoltà.

Prego l'onorevole Ferrari Giovanni, Relatore di riferire in merito.

FERRARI GIOVANNI, *Relatore*. Poiché la questione è già stata ampiamente trattata nella seduta precedente, io devo riferirmi soltanto a quanto è stato oggetto di trattative, di accordi con l'onorevole Barbieri per quanto riguarda l'articolo 2 del disegno di legge e l'articolo 10 della proposta di legge. Debbo prima di tutto, per un dovere di correttezza, ricordare alla Commissione che l'articolo 2 era già in corso di votazione; anzi la questione era nata precisamente quando si trattò di inserire tra i membri della Commissione provinciale due rappresentanti, rispettivamente uno della Provincia, eletto dal Consiglio provinciale, ed uno del Comune, eletto dal Consiglio comunale. A questo punto c'era stata da parte del Relatore stesso una presa di posizione nettamente negativa alla proposta Barbieri Orazio, proposta che era anche stata posta in votazione e respinta dalla maggioranza.

PRESIDENTE. Preciso che fu votato e respinto soltanto l'emendamento Barbieri concernente l'inclusione nella Commissione provinciale del rappresentante della Provincia; sull'altro emendamento, sempre dell'onorevole Barbieri, concernente l'inclusione nella Commissione provinciale di un rappresentante del comune capoluogo, la discussione fu sospesa essendo stata ventilata la possibilità di una rimessione all'Assemblea.

FERRARI GIOVANNI, *Relatore*. Quindi siamo perfettamente d'accordo come procedura. Stando così le cose, pare a me che io oggi possa parlare con libertà assoluta. In seguito all'accordo avvenuto fra il Relatore e l'onorevole Barbieri, che è l'autore, fra l'altro, della proposta di legge n. 2155, ci siamo accordati su un testo che ora ho l'onore di sottoporre alla Commissione, un testo che prevede essenzialmente una modifica all'articolo 2, così come era stato disposto dal disegno di legge, con l'aggiunta di due rappresentanti della Provincia e del Comune.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, siamo in sede legislativa e non si può rimettere in discussione né quello che è stato approvato né quello che è stato respinto.

Dobbiamo pertanto riprendere la discussione dall'emendamento aggiuntivo, proposto all'articolo 2, concernente l'inserimento nella commissione provinciale per la disciplina e lo sviluppo dei servizi della trasfusione del sangue umano, di un rappresentante del Comune eletto dal Consiglio comunale. A questo emendamento l'onorevole Relatore si era espresso in senso contrario per cui – come gli onorevoli colleghi ricorderanno – dopo ampia discussione il seguito dell'esame del disegno di legge fu sospeso su mio consiglio, dopo che io ebbi invitato il Relatore ed il proponente a cercare una intesa. Come ho già detto e come risulta dal resoconto stenografico, in precedenza la Commissione aveva respinto la proposta di inserire nella commissione provinciale un rappresentante dell'Amministrazione provinciale.

FERRARI GIOVANNI, *Relatore*. Parrebbe allora pacifico, così come ha esposto la questione il Presidente, che l'unico argomento su cui si possa oggi discutere aggiungendo un emendamento all'articolo 2, è quello della immissione nella Commissione di un rappresentante del comune capoluogo, eletto dal Consiglio comunale.

PRESIDENTE. È sempre possibile aggiungere altre proposte, purché non si tratti di ripresentare quelle già poste in votazione e non approvate.

FERRARI GIOVANNI, *Relatore*. Debbo far notare, per la regolarità della procedura, che noi eravamo stati investiti da una determinata autorità per trattare questo argomento proprio nel merito delle due richieste della proposta Barbieri. E noi abbiamo raggiunto l'accordo su due e non su una sola proposta.

Sono persuasissimo che quanto è stato esposto dall'onorevole Presidente è esatto; però mi corre l'obbligo di rendere noto a tutta la Commissione e all'onorevole Rappresentante del Governo che il mandato affidatomi si riferiva non a una sola ma a tutte e due le proposte dell'onorevole Barbieri, ed in questo senso ho trattato.

PRESIDENTE. Ora attualmente, siccome l'onorevole Ferrari ha espresso il desiderio di meglio chiarire quella che era stata la portata di questa intesa, io debbo dire che l'intesa può riguardare soltanto quello che non è stato deciso, positiva o negativa che sia stata tale decisione, poiché essendo in sede legislativa non possiamo modificare quello che già abbiamo approvato o respinto.

BARBIERI ORAZIO. È vero che la discussione è avvenuta nel modo formale che ella ha ricordato e che risulta dal resoconto stenografico, però è anche vero che a un certo momento della discussione, quando ci trovammo a discutere sui vari commi dell'articolo 2, apparvero le diversità di posizioni di punti di vista. Ricordo che l'onorevole Lattanzio ad un certo momento disse: « allora voi avete una riserva di fondo; volete mandarlo in Aula ». E io dissi: « no, no, non abbiamo

nessuna posizione prestabilita; abbiamo un testo che ci sembra chiarifichi l'importanza tecnico-sociale del problema ». Per ciò noi dicemmo: vogliamo vedere fino a che punto accoglierete almeno una parte di queste richieste, perché su alcune possiamo cedere. Se poi le respingerete tutte, allora noi chiederemo la rimessione all'Assemblea. A questo punto intervenne la richiesta di colloquio fra me e l'onorevole Ferrari, che noi abbiamo intesa non come autorizzazione a rimettere tutto in discussione, ma nel senso di trovare un accordo per le nostre richieste successive. Io avrei perciò concordato certi punti con l'onorevole Ferrari; noi non insisteremo su alcune nostre richieste successive, condizionatamente all'accettazione di altre sulle quali è stato raggiunto un accordo fra me e l'onorevole Ferrari. Se questo accordo non viene riconosciuto, allora noi ci riteniamo lieri da ogni impegno anche nei confronti di quelle questioni che avevamo accantonato.

PRESIDENTE. Siamo su un punto su cui non possiamo essere d'accordo. L'articolo 2 era stato votato, meno la parte finale, nel testo del disegno di legge che la Commissione ha adottato come testo base. Siamo passati poi agli emendamenti: il primo emendamento aggiuntivo dell'onorevole Barbieri, tendente ad includere nella Commissione provinciale « un rappresentante dell'Amministrazione provinciale eletto dal Consiglio provinciale », è stato respinto. Su un secondo emendamento dell'onorevole Barbieri concernente l'inclusione nella predetta Commissione di un rappresentante del comune, la discussione fu sospesa ed io in riferimento ad un intervento dell'onorevole Lucchi dichiarai testualmente: « Onorevole Lucchi, se la discussione dovrà ricominciare, è chiaro che essa non potrà che riprendere dal punto in cui è stata sospesa; ciò che è stato finora approvato o respinto non potrà essere rimesso in discussione. Perciò, invito la Commissione ad esprimersi sulla sospensione, nel senso che essa dovrà servire a trovare un accordo fra il Relatore e l'onorevole Barbieri e gli altri presentatori ». Quindi non è che oggi vi dico delle cose nuove. Ora la discussione era rimasta a questo punto: che il primo emendamento dell'onorevole Barbieri è stato respinto, mentre il secondo è rimasto in sospeso. E quindi noi oggi possiamo continuare a discutere su questo secondo emendamento, ma non possiamo rimettere in discussione il primo emendamento.

LATTANZIO. Io ricordo perfettamente quello che ella, Presidente, ha detto; però, ricordo anche esattamente che quello che dice l'onorevole Barbieri corrisponde al vero. Dinanzi alla minaccia di dover portare il provvedimento in Aula, con la perdita di tempo che tutti possono ben capire, fu sospesa la discussione per cercare di trovare un punto di intesa. È chiaro che non fu definito se il punto d'intesa doveva essere trovato su di un comma o su di un altro. Però mi pare che nello spirito della concordia generale che animò la fine della nostra discussione, si cercò di trovare un modo per giungere a capo di una proposta che potesse essere conciliativa fra le due parti. Oggi mi rendo conto che ci troviamo dinanzi a delle difficoltà procedurali che ella, signor Presidente, ha fatto rilevare, per cui io chiedo che il Relatore possa dire alla Commissione quelli che sono i punti di intesa raggiunti e poi trovare la procedura più idonea da seguire.

FERRARI GIOVANNI, *Relatore*. Sono grato all'onorevole Lattanzio per i chiarimenti forniti. Era chiaro che quando noi ci siamo riuniti, avevamo il più ampio mandato: l'onorevole Barbieri ha richiesto l'immissione di due rappresentanti, della Provincia e del comune, nella Commissione ed in cambio ha rinunciato all'accoglimento integrale delle richieste contenute nell'articolo 10 della sua proposta di legge, in quel lungo articolo 10, nel quale oltre ad essere elencate le categorie dei datori di sangue si stabiliscono le provvidenze per i donatori stessi.

Ora debbo confessare che non avevo pensato che raggiungendo un accordo, salve le riserve che ho già denunciate sulla immissione degli altri due membri, si commetteva un vizio di forma, contro la procedura e il Regolamento. Però in cambio è stata raggiunta l'intesa sull'articolo 10 della proposta Barbieri, con una aggiunta all'articolo 15 del disegno di legge; aggiunta che potrebbe essere così formulata:

« Il ministro della sanità, d'intesa con tutti i Dicasteri competenti, porrà nel più breve tempo possibile allo studio il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento di una Cassa conguaglio allo scopo di assicurare e la corresponsione del riposo necessario dopo la trasfusione e quanto altro sarà opportuno per garantire la salute dei donatori ed il funzionamento dei servizi ».

Un invito al Governo ad emanare il Regolamento: questa è la questione.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Senza voler entrare nel merito debbo ricordare che vi è un impedimento formale a rimettere in discussione quanto già deciso,

sì che una modifica delle decisioni precedenti farebbe correre alla Commissione e a tutti noi il rischio di vedere successivamente annullata questa legge.

BARBIERI ORAZIO. Vorrei fare una proposta: dato che è stata respinta l'inclusione del rappresentante del Consiglio provinciale, si potrebbe portare a due il numero dei rappresentanti eletti dal Consiglio comunale.

SORGI. Propongo, invece, il seguente comma aggiuntivo:

« ...da due rappresentanti di enti locali, designati dai rispettivi organi elettivi ».

PRESIDENTE. Vorrei far presente all'onorevole Sorgi che la dicitura del suo emendamento è molto vaga e potrebbe comprendere anche il rappresentante della provincia, rispetto al quale vi è la preclusione della preprecedente votazione. Noi non possiamo far entrare dalla finestra quel che abbiamo fatto uscire dalla porta.

FERRARI GIOVANNI, *Relatore*. Proporrei il seguente emendamento:

« ...da due rappresentanti del comune capoluogo eletti dal consiglio comunale ».

BARBIERI ORAZIO. Bisognerebbe precisare che dei due rappresentanti, uno viene eletto dalla maggioranza e l'altro dalla minoranza.

PRESIDENTE. Non ritengo opportuno, per diversi motivi, inserire tale norma.

Pongo in votazione il seguente punto, che diviene il 10°): di due rappresentanti del comune capoluogo, eletti dal consiglio comunale ».

(*È approvato*).

LUCCHI. Propongo di aggiungere al punto 10°) le seguenti parole: « in rappresentanza della maggioranza e della minoranza ».

BARONI. Mi permetto di rilevare che tecnicamente una norma di questo genere non ha significato. Bisognerebbe stabilire il principio del voto limitato, come si usa per le Commissioni elettorali.

PRESIDENTE. Lo avevo già fatto rilevare.

BORELLINI GINA. C'è sempre una maggioranza ed una minoranza, anche se la maggioranza è enucleata in diverse sottomaggioranze; comunque l'importante è che sia fissato il principio.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il seguente emendamento aggiuntivo al punto 10°) già approvato, proposto dall'onorevole Baroni: « col sistema del voto limitato ».

(*È approvato*).

Segue un emendamento dell'onorevole Barberi Salvatore, con il quale si propone di inserire nella Commissione: « Un docente universitario designato dalla più vicina facoltà medica ed un rappresentante degli Enti locali nominato dal Ministro della sanità ». L'ultima parte è assorbita dalla votazione testè avvenuta. C'è poi un emendamento dell'onorevole Romano Bruno inteso ad includere nella Commissione: « un professore della facoltà medica o un primario ospedaliero designato dall'Ordine dei medici ». A me pare, dal lato pratico, più possibile quello dell'onorevole Romano, perché non si può spostare un docente universitario ogni volta che si riunisce la Commissione. Ed anche perché abbiamo delle regioni che non hanno università. Infine, l'onorevole Sorgi propone di includere nella Commissione « un presidente di ospedale della Provincia ».

FERRARI GIOVANNI, *Relatore*. In linea di massima sono favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole Romano: faccio però presente che in Italia le università sono 21, e quindi i rappresentanti delle università saranno presenti soltanto in 21 Commissioni provinciali.

ROMANO BRUNO. Intendevo dare la possibilità all'Ordine, che c'è in tutte le province, di regolarsi per il meglio. Quindi insisto per dare tale facoltà all'Ordine provinciale dei medici. Mi pare che è cosa superflua andare a spaccare il capello in sedici parti. È chiaro lo spirito della norma: vogliamo che ci sia un esperto in questa Commissione particolare che dia garanzia in una materia così delicata come quella trasfusionale. Lasciamo all'Ordine dei medici la facoltà di scegliere.

BARBIERI ORAZIO. Ma è già previsto un rappresentante dell'Ordine dei medici! Io proporrei di approfittare dell'emendamento che propone l'onorevole Romano per includere nella Commissione un rappresentante degli ospedali. Per questa ragione: noi abbiamo incluso rappresentanti di moltissimi Enti, fra i quali quello della sanità militare, che in questa questione non ha nulla a che vedere, perché i militari non possono essere richiesti dall'Associazione per il sangue, e il sangue prelevato dai militari non va agli ospedali, mentre abbiamo determinato una grave lacuna non includendo alcun rappresentante dei centri trasfusionali.

PRESIDENTE. Ritengo che sia il caso di soffermarci prima sulla proposta dell'onorevole Romano; passeremo in seguito ad esaminare la proposta Sorgi.

ANGELINI LUDOVICO. Anziché « un professore » propongo di dire: « un docente » così sarebbe facilitata la nomina – in mancanza di un professore di ruolo – anche di un libero docente o di un primario ospedaliero.

PRESIDENTE. Vi è già la proposta Barbieri che stabilisce: « ....un docente universitario designato dalla più vicina facoltà medica ».

LATTANZIO. Non in tutte le regioni esiste una università.

ANGELINI LUDOVICO. Se accettiamo il principio della necessità di intervento dell'università non vedo come si potrebbe fare altrimenti. A meno che non vi si voglia rinunciare.

DE MARIA. Sono contrario a tutti gli emendamenti; non per una questione di principio, ma perché alle volte per voler fare le cose troppo bene si finisce col farle male, e questa Commissione sta diventando « un mezzo Parlamento » come ha osservato in altra occasione l'onorevole Angelini. Mi permetto di ricordare che questa legge non ha finalità scientifiche ma piuttosto organizzative, e sotto questo aspetto sarei d'avviso di evitare l'inserimento nella Commissione anche di un rappresentante della facoltà medica, che, invero, sarebbe necessario qualora si perseguissero fini di ricerca scientifica.

Nel nostro caso essendovi già un rappresentante dell'Ordine dei Medici, il direttore sanitario dell'Ospedale, non vedo la necessità di inserire anche un docente.

Se mai, sarei favorevole all'emendamento Sorgi per il presidente dell'Amministrazione ospedaliera, in quanto date le finalità organizzative e gli oneri finanziari che ne derivano, mi pare che un presidente di ospedale sia molto più utile di un docente universitario.

CORTESE GIUSEPPE. Sono favorevole all'emendamento Romano. È vero – come ha detto l'onorevole De Maria – che il problema è di carattere organizzativo; ma mi pare che fra i molti membri nominati nella Commissione non ve ne sia neppure uno che viva quotidianamente i problemi della trasfusione Non si tratta, è vero, di fare delle ricerche scientifiche in seno ai centri trasfusionali, ma di avere per lo meno la voce di un solo tecnico che conosca i problemi pratici della trasfusione e che sia quindi in grado di dare dei suggerimenti, anche in senso organizzativo, dettati dall'esperienza pratica trasfusionale. Questo è lo spirito per cui si vuole in seno a questa organizzazione anche un primario ospedaliero o un docente; e non in linea subordinata l'uno all'altro, ma o l'uno o l'altro indifferentemente. Anche se non si tratta di fare delle ricerche e anche se la Commissione ha un carattere eminentemente organizzativo, essa deve per lo meno conoscere la pratica trasfusionale e non mi pare che nessuna delle categorie che sinora hanno diritto ad essere rappresentate la conosca a fondo.

DE MARIA. C'è un dirigente di centro trasfusionale.

CORTESE GIUSEPPE. Ma non è quello che fa materialmente la trasfusione, e chi vi si dedica conosce un'infinità di problemi che gli si presentano ogni giorno. Per questo è necessario che nella Commissione vi sia un membro che conosca veramente quali sono le esigenze trasfusionali di un determinato centro ospedaliero. Per questo ritengo necessario accettare la proposta avanzata dall'onorevole Romano.

LUCCHI. Mi sembra che l'osservazione dell'onorevole De Maria abbia un notevole fondamento in quanto confida che l'Ordine dei medici abbia sufficiente sensibilità per designare come suo rappresentante un professionista che eserciti la trasfusione.

In moltissimi ospedali – d'altra parte – il direttore sanitario è il primario. Rimarrebbe scoperto solo il settore, cui ha accennato l'onorevole Romano, dei docenti universitari; e qui si potrebbe ricorrere alla nomina per le località fornite di università oppure ad un docente nominato dall'università più vicina il che potrebbe comportare delle difficoltà di ordine logistico. Ma ritengo che le preoccupazioni possano essere sufficientemente superate dalla presenza di un rappresentante dell'Ordine dei medici e da un rappresentante degli ospedali.

FERRARI GIOVANNI, *Relatore*. Ho già espresso il mio parere favorevole per l'emendamento Romano. Ad ogni modo mi pare – dopo le osservazioni che ho ascoltato, specialmente da parte degli onorevoli De Maria e Lucchi – che l'inserimento nella Commissione dei rappresentanti dei donatori di sangue in numero non superiore a tre e l'aggiunta di due rappresentanti del comune, invece di uno, ci porti a realizzare una commissione pletorica. Chi ha pratica di commissioni provinciali sa che è molto difficile che tutti i membri del Consiglio provinciale di sanità si trovino riuniti quando vengono convocati. Di solito vi intervengono tre, quattro, cinque – al massimo – uomini di buona volontà.

Allora, stando così le cose, se la Commissione ritiene, io sarei contento di lasciare la composizione della Commissione così com'è.

Si parla di immissione di docenti universitari. Prego i signori commissari di voler considerare che laddove c'è una università, v'è, nella sede del policlinico, un centro trasfusionale, quando non ce n'è uno addirittura per ogni clinica: medica, chirurgia, ostetrico-ginecologica e così via, e a capo dei servizi trasfusionali, va da sé, vi è il direttore della clinica. Viene a mancare – dice l'onorevole Romano e dice l'onorevole Cortese – il primario ospedaliero che sarebbe secondo loro, ed è anche vero, il più indicato, in quanto è quello che pratica trasfusioni quotidianamente, parecchie volte al giorno. Però noi siamo coperti a questo riguardo, e siamo coperti dal direttore sanitario o sovrintendente che rappresentano, come medici, tutto l'ospedale. Per conseguenza, per evitare una commissione pletorica e per arrivare a varare finalmente questo articolo 2, io proporrei di lasciarlo com'è.

ROMANO BRUNO. Non posso assolutamente essere d'accordo. La presenza del rappresentante dell'Ordine dei medici o del direttore sanitario di ospedale non implica necessariamente la sussistenza di una particolare competenza, che è anche fonte di garanzia in questa commissione che nella sua maggioranza comprende elementi i quali non hanno mai eseguito o visto fare una trasfusione. La garanzia viene data proprio dagli elementi tecnici della materia. A me pare strano che si faccia una questione di pletora in una commissione che deve coordinare un servizio così importante, così delicato, un servizio che da molto a questa parte sta facendo parlare la stampa perché sono accaduti degli incidenti un po' dovunque; che si faccia una questione di pletoricità della commissione, proprio là dove si tratta di mettere un elemento, il quale viceversa dà la garanzia tecnica. Qui non si tratta di un fatto organizzativo, ma si parla di servizi trasfusionali. L'organizzazione non si può fare se non su basi profondamente scientifiche, non solo tecniche. La trasfusione è diventata una scienza, non è più una semplice nozione. Io quindi ho creduto, per un senso di responsabilità, di presentare questo emendamento che affido alla vostra coscienza, perché mi pare che questa situazione possa finalmente essere presa in considerazione dagli onorevoli colleghi.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il rappresentante del Governo concorda con le osservazioni fatte dal Relatore e si dichiara contrario all'accoglimento di ogni ulteriore emendamento, essendo questa una commissione tecnica, che si occupa, vorrei dire, non della tecnica delle trasfusioni ma dei servizi trasfusionali (che sono una cosa diversa), con la presenza del direttore sanitario, quella del direttore del centro trasfusionale e il rappresentante dell'Ordine dei medici, che io vorrei augurarmi che l'Ordine dei medici indichi in un docente universitario. Pertanto, ritengo di poter tranquillamente dichiararmi contrario all'accoglimento di ogni emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Romano.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Barberi Salvatore.

(*Non è approvato*).

Segue l'emendamento, a firma degli onorevoli Sorgi e Gennai Tonietti Erisia, che è già stato illustrato e che recita: « 11°) da un presidente di ospedale della provincia ».

FERRARI GIOVANNI, *Relatore*. Per la stessa ragione accennata poco fa, sono contrario a questo emendamento.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Concordo con il Relatore.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento Sorgi-Gennai Tonietti Erisia: « 11°) da un presidente di ospedale della provincia ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il penultimo comma dell'articolo: « Funge da segretario un funzionario amministrativo ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'ultimo comma:

« La Commissione provinciale è nominata dal Ministro della sanità ed i componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione nel suo complesso, l'articolo 2 che così recita:

ART. 2.

In ogni capoluogo di Provincia è istituita una commisisone per la disciplina e lo sviluppo dei servizi della trasfusione del sangue umano.

Essa è composta:

1°) dal medico provinciale: presidente;

2°) da un rappresentante della Sanità militare designato dal comando territoriale di zona;

3°) dall'ufficiale sanitario del capoluogo;

4°) dal direttore della sezione medico-micrografica del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

5°) dal rappresentante dell'Ordine dei medici;

6°) da un rappresentante della C.R.I.;

7°) dai rappresentanti delle associazioni dei donatori di sangue che operano nella provincia, in numero non superiore a tre;

8°) da un direttore sanitario di ospedale della Provincia;

9°) da un dirigente di centro trasfusionale avente sede nel territorio della Provincia.

10°) da due rappresentanti del comune capoluogo, eletti dal consiglio comunale col sistema del voto limitato.

Funge da segretario un funzionario amministrativo.

La Commissione provinciale è nominata dal Ministro della sanità ed i suoi componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

« La raccolta e la conservazione del sangue umano per uso trasfusionale sono consentite solo in appositi Centri autorizzati.

I Centri debbono avere locali, attrezzature e laboratori di analisi idonei ed adeguati alla importanza dei servizi fissi ed eventualmente mobili da essi dipendenti.

L'autorizzazione al funzionamento dei Centri è rilasciata dal medico provinciale.

Il prelevamento del sangue umano per la trasfusione diretta è consentito al di fuori dei Centri di cui al primo comma a condizione che venga eseguito secondo le norme di cui all'articolo 15 della presente legge.

In ogni caso, il prelevamento del sangue umano per uso trasfusionale è lecito solo quando viene eseguito da un sanitario su persona consenziente e previo accertamento che nessun danno possa a questa derivare per effetto del salasso.

Non può essere prelevato sangue a scopo trasfusionale, a soggetti di età inferiore ai 18 anni. Per i minori, di età inferiore ai 21 anni, occorre il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci ».

Comunico che l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole deputato Barbaccia, non essendo presente il presentatore, deve intendersi decaduto.

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4:

« Gli ospedali di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, debbono provvedere all'impianto di un Centro per la raccolta e la conservazione del sangue umano per uso trasfusionale e inserire nelle rispettive piante organiche l'occorrente personale.

Possono essere autorizzati, inoltre, a impiantare Centri per la raccolta e conservazione del sangue umano per uso trasfusionale anche Enti non compresi tra gli Istituti di cura di cui al primo comma e che comunque svolgono attività nel campo della assistenza sanitaria.

Per particolari condizioni locali, gli ospedali di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, possono essere autorizzati ad affidare mediante apposita convenzione, l'istituzione e la gestione dei Centri predetti agli Enti pubblici di cui al comma precedente ».

Non essendovi emendamenti sui primi due commi, e nessuno chiedendo di parlare, li pongo in votazione.

(*Sono approvati*).

Comunico che alla fine del secondo comma l'onorevole De Maria ha proposto il seguente emendamento aggiuntivo:

« La spesa per tale impianto graverà per almeno un terzo a carico del Ministero della sanità ».

L'onorevole De Maria ha facoltà di illustrarlo.

DE MARIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono molto preoccupato della situazione in cui versano tutti i nostri ospedali, i quali non hanno – si può dire – più fiato per tirare innanzi, sono pieni di debiti e rischiano di essere costretti a chiudere i battenti.

Indubbiamente è un'ottima cosa affidare loro dei nuovi servizi; però, essi non sanno come coprire l'onere della spesa previsto in questa legge. Da questa situazione trae origine il mio emendamento. Io ritengo che se lo Stato finanzia molte istituzioni, raccoglie gli orfani, non può disinteressarsi degli ospedali che svolgono compiti di natura sociale. Essi dovrebbero essere aiutati e sostenuti dallo Stato nell'istituzione di questi centri trasfusionali, anche in vista delle loro precarie condizioni economiche. Quanto alla copertura della spesa da parte del Ministero non do-

vrebbero esservi difficoltà in quanto esiste un capitolo che prevede i finanziamenti per ricerché di studio, finanziamenti per la profilassi delle malattie ed altri, sì da costituire un vero *pout pourri*.

PRESIDENTE. Bisogna vedere se questo capitolo ha la capienza necessaria, perché quando si tratta di assicurare il finanziamento a tutti i centri la cifra relativa non è indifferente, ed è necessario assicurare la copertura. Faccio presente che il capitolo 50, di cui trattasi, per sussidi a centri trasfusionali, borse di studio, scuole infermiere ed altro ha uno stanziamento di soli 300 milioni.

FERRARI GIOVANNI, *Relatore*. Il capitolo di cui si tratta ha una capienza molto limitata e non vedo come si possa, dopo le osservazioni fatte, accettare l'emendamento.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. A parte il nuovo onere che non trova capienza in un capitolo già notevolmente caricato, debbo richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che questa legge ha avuto in un certo senso il *placet* del Bilancio, in quanto la Commissione ha accolto l'articolo 20 del disegno di legge relativo alla copertura dei contributi di cui all'articolo 18 e delle spese relative al funzionamento delle Commissioni provinciali. E mi domando anch'io quante altre cose si dovrebbero fare con l'articolo 50 già gravato – come diceva l'onorevole Presidente – di un onere di 300 milioni.

D'altra parte non è possibile prevedere in questo momento quale sarebbe la spesa che obbligatoriamente si assumerebbe il Ministero – accogliendo l'emendamento De Maria – per pagare le spese generali nella misura di un terzo.

Per questi motivi, ove si dovesse insistere sull'emendamento, dovrei chiedere il rinvio della seduta per poter chiedere al Tesoro – dopo una eventuale nuova valutazione delle spese generali a carico del Ministero – la possibilità di modificare lo stanziamento per il capitolo 50, adeguandolo alle nuove richieste rese necessarie dalla valutazione della nuova copertura.

Potrei, viceversa, accettare un ordine del giorno che chiedesse al Ministero che, comunque, il contributo del Ministero di cui all'articolo 18, non sia inferiore ad un terzo della spesa.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta dell'onorevole De Maria, pur essendo giustissima nella motivazione, creerebbe con la sua accettazione delle nuove difficoltà per quanto riguarda la copertura, credo che sarebbe opportuno non insistere.

DE MARIA. Non posso farne a meno. Però insisto sulla necessità – quando approviamo delle leggi che impongono nuovi oneri agli ospedali – di venire incontro alle necessità degli ospedali stessi, date le loro disastrose condizioni finanziarie.

Ad ogni modo ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. La Commissione dà atto dell'avvenuto ritiro.

Vi è ora un emendamento dell'onorevole Romano, che propone la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 4.

ROMANO BRUNO. Mi pare che uno degli scopi fondamentali di questa legge sia quello di venire incontro alle esigenze della vita quotidiana sanitaria del Paese; esigenze che si traducono nella necessità dell'assistenza clinica e chirurgica per cui sono sorte le banche del sangue, i centri trasfusionali, ecc.

Sia le esigenze del pronto soccorso sia quelle della normale *routine* per la preparazione degli interventi e la cura post operatoria consigliano, in effetti, che queste organizzazioni sorgano, vivano e siano curate dagli ospedali stessi. Se manteniamo questo comma, potrebbe venire frustrata una delle finalità fondamentali che questa legge si propone e potrebbero sorgere inconvenienti di varia natura che non sto ad illustrare essendo essi ben noti agli onorevoli colleghi. È bene, perciò, non mettere gli ospedali in condizione di creare degli appalti che verrebbero a deformare lo spirito della legge. Per questo ho chiesto la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 4.

FERRARI GIOVANNI, *Relatore*. Il parere dell'onorevole Romano è già stato contraddetto, in sede di discussione generale, dall'onorevole Barbieri il quale ha dichiarato invece che l'ultimo comma dell'articolo 4 può portare più vantaggi che inconvenienti e del resto le convenzioni sono già in atto per molti ospedali, specie con la Croce rossa italiana. Pertanto il Relatore è contrario all'emendamento.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo chiede ansiosamente che sia mantenuto il comma e respinto l'emendamento Romano che verrebbe a capovolgere molte situazioni di fatto. Per citare un esempio, ricorderò il caso di Pozzuoli dove l'ospedale, che si trova in miserrime condizioni, ha avuto – per l'apporto delle industrie locali che si sono assunte tutte le spese – la valida assistenza di un centro che fa capo alla Olivetti.

Oltre a queste situazioni ve ne sono altre; vi sono centri della Croce Rossa presso gli

ospedali e poiché io ho inteso voci drammatiche sottolineare la grave situazione esistente presso gli ospedali, mi pare che la soppressione significa in sostanza peggiorare la già grave situazione, in quanto si toglie la possibilità agli ospedali di lavorare attraverso la pubblica munificenza.

PRESIDENTE. Prima di porre in votazione l'ultimo comma faccio presente che i deputati Barbieri e Borellini Gina hanno presentato il seguente emendamento al secondo comma:

« *Dopo la parola*: sanitaria, *aggiungere le parole*: « della raccolta e trasfusione del sangue avente i requisiti della presente legge ».

Poiché nessuno chiede di parlare pongo in votazione tale emendamento aggiuntivo.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione l'ultimo comma che dice:

« Per particolari condizioni locali, gli ospedali di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, possono essere autorizzati ad affidare mediante apposita convenzione, l'istruzione e la gestione dei Centri predetti agli Enti pubblici di cui al comma precedente ».

Avverto che l'onorevole Romano Bruno ne ha chiesto la soppressione.

(*È approvato*).

L'articolo 4 resta così formulato:

« Gli ospedali di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, debbono provvedere all'impianto di un Centro per la raccolta e la conservazione del sangue umano per uso trasfusionale e inserire nelle rispettive piante organiche l'occorrente personale.

Possono essere autorizzati, inoltre, a impiantare Centri per la raccolta e conservazione del sangue umano per uso trasfusionale anche Enti non compresi fra gli istituti di cura di cui al primo comma e che comunque svolgono attività nel campo dell'assistenza sanitaria, per la raccolta e trasfusione del sangue, aventi i requisiti della presente legge.

Per particolari condizioni locali, gli ospedali di cui all'articolo 1 del decreto 30 settembre 1938, n. 1631, possono essere autorizzati ad affidare mediante apposita convenzione, l'istituzione e la gestione dei Centri predetti agli enti pubblici di cui al comma precedente ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura degli altri articoli che non essendo stati presentati emendamenti porrò successivamente in votazione:

ART. 5.

I Centri di cui agli articoli precedenti possono essere autorizzati all'impianto di laboratori per la preparazione dei derivati del sangue umano, a breve e lunga conservazione, per usi terapeutici, diagnostici e profilattici, previo accertamento del possesso dei requisiti tecnico-sanitari.

L'autorizzazione è concessa dal Ministero della sanità.

(*È approvato*).

ART. 6.

Ogni Centro deve avere un dirigente medico-chirurgo, esperto in materia, la cui nomina, a meno che non sia stata conseguita per pubblico concorso, dovrà essere approvata dal medico provinciale.

(*È approvato*).

ART. 7.

Il sangue umano, raccolto in modo atto alla conservazione ed alla trasfusione, ed i derivati di esso, preparati nei Centri di cui all'articolo 4 e negli annessi laboratori, non possono formare oggetto di commercio e debbono essere ceduti o gratuitamente o dietro rimborso di costi di raccolta e di preparazione, stabiliti dalla Commissione provinciale di cui all'articolo 2, o mediante offerta di altro sangue da parte di terzi.

Sono esenti da qualsiasi imposta e tassa i provvedimenti che autorizzano l'impianto dei predetti Centri e laboratori nonché la cessione del sangue e dei suoi derivati operata in conformità a quanto disposto dal precedente comma.

(*È approvato*).

ART. 8.

Le officine farmaceutiche possono essere autorizzate dal Ministero della sanità alla preparazione, a scopo di vendita, di derivati del sangue umano a lunga conservazione per uso terapeutico, profilattico o diagnostico.

La produzione ed il commercio dei detti derivati destinati alla vendita sono soggetti alle disposizioni del Capo V del Titolo II del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e relativo regolamento.

(*È approvato*).

ART. 9.

La fabbricazione e l'eventuale ricondizionamento, anche se non a scopo di vendita, degli apparecchi per la raccolta, conservazione e somministrazione del sangue umano e dei suoi derivati sono sottoposti ad autorizzazione del Ministero della sanità.

Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, determina con decreto i requisiti che i predetti apparecchi debbono possedere.

(*È approvato*).

ART. 10.

La qualifica di donatore di sangue è concessa solo a coloro che cedono il sangue gratuitamente.

I donatori di sangue possono essere:

a) donatori volontari periodici, se cedono il sangue, con i prescritti intervalli, presso un centro di raccolta;

b) donatori occasionali, se cedono il sangue una volta tanto.

(*È approvato*).

ART. 11.

La qualifica di datore professionale è attribuita a coloro che cedono il sangue dietro compenso.

(*È approvato*).

ART. 12.

I Centri di cui agli articoli precedenti hanno l'obbligo di mantenere aggiornati schedari distinti per i donatori volontari periodici, per i donatori volontari occasionali e per i datori professionali. I predetti Centri sono tenuti a contrarre assicurazione a favore dei donatori volontari e dei datori professionali di sangue, per gli eventuali danni derivanti da cause imprevedibili.

(*È approvato*).

ART. 13.

Le attività relative alla propaganda ed al reclutamento dei donatori volontari e dei datori di sangue si svolgono sotto la vigilanza del medico provinciale.

Le Associazioni dei donatori volontari e dei datori di sangue debbono trasmettere al medico provinciale copia dell'atto costitutivo, nonché dello Statuto e del relativo regolamento interno. Esse sono tenute, inoltre, a comunicare l'elenco dei soci e le eventuali modifiche.

(*È approvato*).

ART. 14.

Gli aspiranti datori professionali devono notificarsi al medico provinciale che, riconosciutane l'idoneità, li iscrive in apposito elenco, rilascia loro la tessera di datore di sangue professionale e li sottopone alla necessaria vigilanza sanitaria.

Nessun prelievo di sangue potrà essere effettuato su di essi senza esibizione della tessera di cui sopra.

(*È approvato*).

ART. 15.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, si provvede: *a*) a emanare le norme relative alla organizzazione ed al funzionamento dei servizi trasfusionali, alla raccolta, conservazione e impiego del sangue umano, nonché alla preparazione, conservazione ed impiego dei derivati; *b*) alla determinazione dei requisiti minimi che essi debbono possedere e dei controlli cui debbono essere sottoposti.

Il Ministro della sanità, inoltre, approva con proprio decreto i compensi dovuti per lo espletamento dei servizi trasfusionali e per la cessione del sangue da parte della categoria dei datori.

Il Ministro della sanità è, altresì, autorizzato a emanare, con proprio decreto, e sentito il Consiglio superiore di sanità, le norme relative alla raccolta, conservazione ed impiego di tessuti viventi di origine umana non menzionati negli articoli precedenti.

FERRARI GIOVANNI, *Relatore*. A proposito dell'articolo 15, faccio presente alla Commissione che su di esso abbiamo discusso a lungo io ed il collega Barbieri ed alla fine abbiamo convenuto di aggiungere dopo il secondo comma il seguente periodo:

« Il Ministro della sanità, d'intesa con i Dicasteri competenti, porrà allo studio, nel più breve tempo possibile, il regolamento per la istituzione e il funzionamento di una Cassa-conguaglio, allo scopo di assicurare la corresponsione del riposo necessario dopo la trasfusione, e quant'altro sarà opportuno per garantire la salute dei donatori e il funzionamento del servizio trasfusionale ».

Con l'accettazione di questo emendamento aggiuntivo l'onorevole Barbieri rinuncia alle richieste contenute nell'articolo 10 della sua proposta di legge.

BARBIERI ORAZIO. Con l'onorevole Relatore si era convenuto un testo che suonava leggermente in modo diverso. Il Ministero della sanità, infatti dovrebbe non « porre allo studio », ma emanare le « norme per il regolamento, la istituzione e il funzionamento », ecc.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Ciò non è competenza del Ministero della sanità, ma è del Governo. Voi mi intaccate dei principî costituzionali per cui sono tenuto ad oppormi. Vorrei che l'amministrazione sanitaria fosse tutto il Governo, però io devo ricordarmi di avere un altro dovere: di essere un rappresentante del Governo e siccome questo emendamento che si vuole inserire nella legge viola la Costituzione, in quanto è competenza del Governo, non lo posso accettare, come non possono accettare neanche la modifica, affettuosa, benevola verso il Governo, dell'onorevole Ferrari, di « porre allo studio », in quanto sarebbe, a mio avviso, non nell'armonia di una legge. Questa è evidentemente materia di un ordine del giorno, con il quale si invita il Governo non solo a porre allo studio, ma a realizzare al più presto le legittime aspirazioni e le giuste rivendicazioni dei donatori di sangue, per tutte quelle agevolazioni fiscali, ferroviarie, di riposo, ecc. che possano derivare da questo dono sublime che è il sangue per il proprio fratello. Ma nelle altre due formulazioni non solo sono di parere contrario, ma mi opporrò e sarò costretto a richiedere il rinvio.

BARBIERI ORAZIO. Neanche noi volevamo parlare soltanto di un impegno del Ministero della sanità, ma vogliamo un impegno del Governo.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Non deve credere che ci sia un mio stato d'animo di negatività. C'è un dettato costituzionale. Il Governo decide questa materia collegialmente, nel Consiglio dei ministri. Se no non è più un Governo. Neppure una riunione particolare di quattro Ministri può decidere questa materia. Questo per la Costituzione. Voi potete chiedere il rinvio per avvertire il Ministro della sanità di proporre alla Presidenza del Consiglio dei ministri perché chieda al Governo, nella sua espressione sovrana, Consiglio dei ministri, la decisione su questa materia.

Una decisione di questo genere – se fosse presa in questa sede – sarebbe incostituzionale perché questa materia non è di competenza di un singolo Ministro ma di tutto il Governo.

PRESIDENTE. Non è accettabile un emendamento che possa impegnare nella sua totalità – attraverso un punto di vista della Commissione – diversi Ministeri. Quì ci troviamo a decidere su di un argomento che non riguarda più il solo Ministero della sanità, ma anche altri dicasteri, come quello del tesoro e del lavoro.

BORELLINI GINA. Ricordo che nelle sedute precedenti ci siamo riuniti per discutere congiuntamente il disegno di legge governativo e la proposta di legge Barbieri.

Si vide subito, nel corso della discussione, che una differenza basilare fra i due provvedimenti consisteva nel fatto che la proposta Barbieri prevedeva una serie di provvedimenti a favore dei donatori di sangue che appaiono perfettamente logici, oltreché giusti ed umani; perché è opportuno che mentre si prendono provvedimenti relativi alla raccolta del sangue si tengano in considerazione soprattutto coloro che questo sangue offrono disinteressatamente.

Nel corso dell'ultima seduta in cui si trattò questo argomento, si era arrivati al punto in cui si trattava di inserire nel disegno di legge l'articolo della proposta Barbieri teso a questo scopo; ma in seguito al rifiuto della maggioranza di accettare l'emendamento la seduta fu sospesa per vedere di trovare un accordo.

Per parte nostra abbiamo già approvato degli articoli, per i quali avremmo potuto presentare degli emendamenti, senza viceversa sollevare obiezioni; e ciò proprio in osservanza dell'accordo in forza del quale avrebbero dovuto essere demandati in sede di regolamento i provvedimenti a favore dei donatori di sangue.

Giunti a questo punto debbo confermare che il fatto assumerebbe una notevole gravità se si finisse per approvare una legge di questa importanza senza aver pensato in alcun modo ai donatori di sangue. Si potrebbe discutere sull'affermazione – fatta dal Sottosegretario – dell'incostituzionalità di far ciò in sede di regolamento; ma allora se nemmeno in sede di regolamento si può prendere in considerazione uno dei principali scopi della proposta di legge Barbieri, allora riprendiamo in Aula il discorso sull'intera legge, perché non è assolutamente possibile dimenticare in essa i donatori di sangue.

PRESIDENTE. Vi è un principio fondamentale che regola la discussione di provvedimenti in sede legislativa: quello che impone di sospendere la discussione quando per effetto di qualche emendamento venga modificato l'onere finanziario che la legge in discus-

sione comporta e che è già stato approvato dalla Commissione del Bilancio.

Nel nostro caso, poi, vi è un secondo punto. Come l'onorevole Borellini ha certamente presente, fra le richieste di facilitazione ai donatori di sangue contenute nell'articolo della proposta Barbieri vi è addirittura quella relativa a facilitazioni per i viaggi in ferrovie. Come possiamo noi della Commissione igiene e sanità impegnare il Ministero dei trasporti? Quì si tratta di decisioni che solo l'Assemblea in sede plenaria può prendere.

Il problema che si pone è questo non si discute degli accordi che possono essere intervenuti fra il Relatore e l'onorevole Barbieri; ma debbo dire che se intendiamo concretizzare le provvidenze che si chiedono per i donatori di sangue – e io non discuto del merito – e che impegnano spese a carico di altri Dicasteri, ciò non può essere fatto in nessun caso dalla nostra Commissione, che non può impegnare altri Dicasteri che nulla hanno a che vedere con essa.

DE MARIA. Mi permetto di richiamare gli onorevoli colleghi a quello che ebbi l'onore di esporre la volta scorsa. Mi rendo perfettamente conto delle preoccupazioni più che giustificate dell'onorevole Sottosegretario; ma debbo rilevare che se questo disegno di legge avesse avuto per oggetto le finalità che sono anche comprese nella proposta di legge Barbieri – altamente sociali – esso dovrebbe essere discusso in sede di Commissione Lavoro anziché dinanzi alla nostra Commissione.

Questo disegno di legge invece ha per oggetto la raccolta e la preparazione del sangue, cioè fini esclusivamente tecnici e scientici. Nella organizzazione attuale del nostro Stato, il Ministero della sanità ha una sua fisionomia vorrei dire prevalentemente tecnica, pur essendo un dicastero che si deve interessare di mille problemi. Ma l'oggetto di parte della proposta Barbieri, riguardante il trattamento di determinati individui benemeriti, per una prestazione, non può essere trattato dalla nostra Commissione; e pertanto non ritengo che si possa noi legiferare in questo campo, ma al massimo farne oggetto di un ordine del giorno o di una successiva proposta di legge che tratti i particolari aspetti dell'opera dei donatori di sangue.

Se, invece, gli onorevoli colleghi insistono per l'inserimento di un emendamento relativo al trattamento particolare, ritengo che la legge verrà irrimediabilmente bloccata e non potrà essere varata così com'è prevista.

Non si tratta di una differenza di sostanza sull'oggetto; si tratta di dover andare per determinati binari. Esiste pure una Costituzione; la nostra attività è disciplinata secondo una determinata materia e a me pare che proprio per questa disciplina non possiamo trattare questo oggetto.

ANGELINI LUDOVICO. A me sembra che ci sia un errore di fondo: di credere che la Commissione, una determinata Commissione, sia una specie di emanazione di un determinato ramo dell'Amministrazione dello Stato. Noi qui siamo e rappresentiamo tutto il Parlamento relativamente a un determinato provvedimento che il Presidente dell'Assemblea assegna a noi con il parere, se del caso, di altre Commissioni le quali hanno determinati interessi nella materia. Ma noi qui non è mica detto che dobbiamo discutere nei binari del Ministero della sanità! Noi possiamo decidere nei binari del Parlamento. Questo è il problema. Dobbiamo rifiutare questa possibilità? A me sembra di no. Qui ci sono dei donatori di sangue che sono parte in causa, anzi mi pare che siano la più grossa parte in causa, insieme con quelli che ricevono il sangue. Si parla di binari: noi dobbiamo andare avanti su queste cose. E che diventa una commissione ministeriale? Ora se vediamo la cosa in questi termini, potremmo, come siamo riusciti a raggiungere un determinato accordo, trovare il modo di superare quest'altra difficoltà, che a me sembra sia fondamentale, per noi, per la nostra Commissione (e qui non è questione di essere democristiani o comunisti o socialdemocratici). Qui c'è la Commissione di sanità nel suo insieme, e sul nostro lavoro vi sono gli occhi di centinaia di migliaia di cittadini che dànno il loro sangue e che non si vedono neppure ricordati da questa legge. Qui c'è un problema politico, è un problema di tutta la Commissione. E su questo io vorrei richiamare la nostra attenzione e pregare il Presidente, se fosse possibile, di cercare un accordo.

PRESIDENTE. Devo far presente agli onorevoli colleghi che quando noi iniziammo la discussione di questo disegno di legge, prima del passaggio alla discussione degli articoli, noi abbiamo deciso, per mia proposta, che il passaggio agli articoli avvenisse sul disegno di legge e non sulla proposta di legge. Quindi, cominciamo col prendere un punto fermo: cioè che la discussione degli articoli avviene sulla base del disegno di legge. Su questo disegno di legge si possono aggiungere, come abbiamo già fatto per alcuni articoli, alcuni emendamenti tratti dalla formulazione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Barbieri ed altri, ma rimane chiaro e preciso

che il testo base è il disegno di legge. Ora, quando su questo disegno noi impostiamo degli emendamenti o degli articoli aggiuntivi che importano, onorevoli colleghi, una spesa che non è prevista – io mi permetto di insistere su questo – dal disegno di legge di cui noi parliamo, per cui anche la Commissione bilancio, nell'esprimere il suo parere, ci ha raccomandato di attenerci a quelle che erano le pur modeste richieste e gli impegni del disegno di legge governativo, noi non possiamo modificare questo disegno di legge con emendamenti che importano una spesa, in quanto non siamo competenti a decidere impegni di spesa oltre quelli stanziati. Perché altrimenti dovremmo rimandare il testo modificato alla Commissione bilancio perché esprima di nuovo il suo parere.

BARBIERI ORAZIO. Da parte mia ritengo veramente inconsistenti le obiezioni di incostituzionalità alle proposte che abbiamo fatte. Ma non voglio soffermarmi su questo. Voglio esprimere l'opinione che mi sono fatta nel corso di questa discussione: che probalmente noi non ci siamo intesi fin da principio. Perché quando siamo arrivati alla discussione di questa legge, noi abbiamo chiaramente precisato le nostre posizioni e abbiamo detto di non accettare il criterio che sembrava ispirare la maggioranza dei Commissari: una legge avente esclusivamente carattere tecnico. Noi riteniamo invece che una tale legge debba avere un carattere umano, sociale ed etico, anche. Sembrò a un certo momento che questo fosse chiaro, perché la Commissione incaricò due membri di essa di trovare un accordo. Ora noi abbiamo creduto, abbiamo dato fede a quello che era stato deciso, pensando che il Relatore, che è di parte della maggioranza, avesse un certo mandato. A quanto pare, invece, l'onorevole Ferrari non poteva esprimere altro che il suo parere personale.

E non sono state prese neanche in considerazione le cose che avevamo concordate.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Sono degli impedimenti di ordine costituzionale. E poi, per conto suo, si faccia bene studiare la materia da un costituzionalista. Ella chiede di accettare un assurdo, cioè che il Ministero della sanità si sostituisca ad un organo collegiale qual è il Consiglio dei ministri. Non posso consentire che si faccia una legge in contrasto con la Costituzione!

BARBIERI ORAZIO. Le due persone che voi avete incaricato, vi hanno fatto delle proposte iniziali. L'onorevole Ferrari ha letto tutti i punti del nostro accordo. E debbo rilevare che allora da parte della maggioranza non vi è stata alcuna obiezione. Si è cominciata la discussione degli articoli fino ad indurci ad accettare e ad approvare una parte. E adesso che si arriva alla seconda parte del nostro accordo, che è integrale, si fanno delle obiezioni. Invece bisognava dire chiaramente: badate che una parte degli accordi noi non li accettiamo: agire diversamente non è agire in buona fede.

PRESIDENTE. Onorevole Barbieri, non è possibile una discussione in questo senso. Ella esprime dei giudizi che non sono conformi alla realtà delle cose. Non abbiamo costretto nessuno ad accettare la prima parte della legge, ma l'abbiamo discussa con quel senso di responsabilità che è in tutti noi, ed abbiamo trovato una formula atta a superare le difficoltà di un articolo, che è stato successivamente votato ed approvato.

Ci troviamo ora di fronte ad una proposta che non discuto sia stata concordata con l'onorevole Relatore, ma che va vagliata dalla Commissione. È vero che è stato dato all'onorevole Ferrari un mandato per poter trovare una via di soluzione e per evitare che la legge fosse rimessa all'Assemblea, ma è pur vero che questa via di soluzione deve essere vagliata dalla Commissione ed accettata dal Governo.

Ella non deve pensare che ci sia un preconcetto per non voler discutere; ma deve ammettere che di fronte ad una richiesta che comporta impegni notevoli non solo da parte del Ministero per la sanità, ma anche di altri ministeri, si debbano pur fare delle riserve.

Infatti, il proposto ampliamento dell'articolo 15 comporta un onere, per cui giustamente il Governo ha dovuto fare le sue riserve; e non potrebbe fare diversamente, perché il Sottosegretario non può impegnare né il Ministro della sanità, né – tanto meno – il Ministero del bilancio e gli altri Ministeri.

BARBIERI ORAZIO. Allora sarebbe stato necessario non mettere in discussione la legge finché il Relatore non avesse sentito i membri del Governo. Mi spiacerebbe che questa discussione fosse trascinata su di un terreno arduo, ma vogliamo essere chiari: noi non accettiamo che questa legge sia approvata senza alcun riconoscimento tangibile ai donatori di sangue.

PRESIDENTE. Le ricordo a questo proposito – come risulta dal verbale della seduta precedente – che la nostra discussione è impostata sul testo governativo: Gli emendamenti e le aggiunte che ella ed altri colleghi di qualsiasi parte hanno il diritto di

portare nel corso di questa discussione, sono fatti al testo governativo. Quando ad un certo punto si presenta un emendamento di questa portata, non si può dire che il Governo deve senz'altro accettarlo.

ANGELINI LUDOVICO. Insisto che le questioni che vengono poste sono espressione di una maniera politica. E il problema politico resta: in questa legge per i donatori di sangue, i donatori di sangue non sono per nulla ricordati. Vogliamo trovar la maniera di dar loro il giusto riconoscimento?

FERRARI GIOVANNI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Vi prego di dedicarmi la vostra cortese attenzione dovendo riferire su di un fatto che mi ha veramente colpito. Siccome qui si è parlato di poca buona fede, sia ben chiaro che quando si è discusso inizialmente sui centri trasfusionali ci si è riferiti chiaramente – e ne do atto all'onorevole Presidente – al disegno di legge.

La volontà da parte del Presidente e della Commissione, di tenere in considerazione anche la proposta Barbieri ha dato come frutto quella discussione e poi quelle trattative, a proposito delle quali potrei dire che il Relatore (colui che vi parla) può essere stato un ingenuo; però, ha riferito quì con esattezza quelli che erano i risultati dell'incontro.

Avevo anche riferito che gli accordi presi andavano naturalmente considerati con riserva. C'è una differenza fra l'onorevole Barbieri, l'onorevole Angelini ed il Relatore, ed è questa: che contro le insistenze dei primi due, di fronte ad una dichiarazione esplicita del Presidente della Commissione e dell'onorevole Rappresentante del Governo, i quali fanno notare a chiari segni che non è possibile accettare una proposta del genere, io debbo dire, con tutta sincerità, che considero adempiuto il mio mandato perché non voglio e non posso insistere. E non vedo dove vi possa essere stata malafede.

La onorevole Borellini ha anche detto: « noi abbiamo votato quel che vi è piaciuto ». Ma non è vero! caso mai gli avvantaggiati da questa discussione siete stati voi perché i due membri – anziché uno – nominati dal Consiglio comunale furono accettati dalla Commissione proprio per venire ad un accomodamento, per assecondare le attese di tutto il paese. Questioni risolte favorevolmente al nostro punto di vista non ce ne sono state poiché noi abbiamo accettato tutto come loro, senza discutere sui vari articoli.

Un'altra considerazione: questo disegno di legge ha lo scopo di organizzare i servizi trasfusionali. Gli onorevoli Barbieri, Angelini e Borellini rilevano che in esso vi è un elemento che non è stato preso in considerazione: l'elemento uomo che dà il sangue. Ora ricordo che la legge, la quale non poteva evidentemente contenere disposizioni generali relative ai donatori di sangue non essendo esse di competenza di un solo dicastero bensì di tutto il Governo, ne ha tenuto conto, e all'articolo 11 stabilisce infatti che la qualifica di datore professionale è attribuita a coloro che cedono il sangue dietro compenso. Questi sono già sistemati, e caso mai toccherà agli organi tecnici vigilare affinché dietro la donazione di sangue non si faccia strada la speculazione. Tanto è vero che è già stato proposto – se non erro dall'onorevole Cortese – che le trasfusioni avvenissero ad una certa distanza quando si parlava di grandi trasfusioni, anche per evitare che le piccole trasfusioni (vogliamo parlare in *camera charitatis*) siano preferite dai donatori, dal momento che le medaglie e i compensi sono dati in base al numero delle donazioni e non alla quantità.

Del resto per gli altri volontari l'articolo 12 aveva già provveduto, in quanto obbliga i centri a contrarre assicurazione a favore sia dei donatori volontari sia di quelli professionali di sangue per eventuali danni derivanti da cause imprevedibili.

È stata trattata tutta la complessa materia dei compensi ai donatori di sangue? Ma evidentemente! Con buona volontà ci eravamo messi al tavolo per discutere queste cose, con pari sincerità da parte mia debbo dire che dopo aver enunciato questi accordi, io non posso mantenerli. Tutt'al più li manterrei sotto forma di ordine del giorno. Ricordo ai colleghi dell'altra parte un'altra cosa: accettare l'ordine del giorno vuol dire varare una legge di cui è sentita la necessità nel paese, senza togliere a noi la possibilità di intervenire successivamente con quelle disposizioni necessarie ed utili per ottenere quanto noi e voi vogliamo; però non in questa sede. Il non vararla vuol dire deludere le aspettative degli interessati ancora per parecchio tempo.

Comunque l'ordine del giorno che ho l'onore di presentare recita così: « La XIV Commissione permanente invita il Governo ad emanare, nel tempo più breve possibile, il regolamento per l'istituzione e il funzionamento di una Cassa-conguaglio per assicurare la corresponsione del riposo necessario dopo le trasfusioni e quanto altro sarà opportuno per garantire la salute dei donatori e il funzionamento di questo servizio ».

Mi pare che anche nell'enunciazione mi sia attenuto completamente a quanto era stato

concordato con l'onorevole Barbieri. Con la differenza che questa volta è proposto in sede competente e in una maniera consentita dal regolamento.

Per il resto, prego prendere nota che mi sono comportato, oggi come sempre, in questa Commissione, con assoluta lealtà. Non è la prima volta che io riferisco e mi fa specie di sentir dire che io sia asservito a questo o a quell'interesse. Sono un medico e considero l'importanza di questo problema dal punto di vista organizzativo e sociale. Non bisogna dimenticare che noi agiamo nell'ambito della legge che bisogna rispettare.

BORELLINI GINA. Io ho osservato un vizio di procedura. Ho detto che, arrivati all'articolo 15, poiché la proposta che era stata concordata in merito a tale articolo non vuole essere accolta, si è tolta a noi la possibilità di presentare gli articoli della legge Barbieri come emendamenti al disegno di legge. Questa è l'osservazione che io ho fatto. Se la informazione ci fosse stata data all'inizio, la discussione avrebbe assunto un altro aspetto.

PRESIDENTE. Ella può presentare la richiesta di rimessione all'Assemblea in qualunque momento.

ANGELINI LUDOVICO. Io proporrei di rinviare la discussione ad una prossima seduta.

PRESIDENTE. Non è questione di rinviare ad altra seduta. Io non avrei nessuna difficoltà a tale rinvio, però è chiaro che non possiamo trovare una formula conciliante se vi sono queste due opposte posizioni. Se noi ammettiamo che la proposta dell'onorevole Relatore possa essere accettata, cioè che si possa votare ed approvare un ordine del giorno che impegni il Governo, allora possiamo continuare la discussione, altrimenti noi fra otto giorni ci ritroveremo nelle stesse condizioni in cui siamo oggi. Ecco la ragione per cui sono perplesso ad accettare la richiesta di rinvio.

L'altra volta io non sapevo fino a che punto ci potesse essere la possibilità di un accordo. Perché è chiaro, onorevoli colleghi, quello che ha detto il Relatore e che tutti devono conoscere. Qui ci troviamo di fronte a due progetti diversi di legge: un disegno di legge riguardante la organizzazione del servizio trasfusionale, una proposta di legge concernente le provvidenze, che sono di tale entità che non possono essere inserite nella strutturazione del disegno di legge, perché di questo problema il disegno suddetto non si è affatto preoccupato, al punto che non è prevista alcuna copertura per le spese inerenti.

BARBIERI ORAZIO. Ma è un disegno di legge, non è una legge, e si può discutere.

PRESIDENTE. Ripeto che se noi discutiamo impegni di spesa che vanno al di là di quella che è la copertura approvata per questo disegno di legge, io non posso consentire che si vada avanti, perché deve essere senita la Commissione Bilancio, ai sensi del regolamento.

LUCCHI. Chiedo la parola per formulare richiesta di sospensione nell'ambito dell'articolo 15 del disegno di legge, al secondo comma, dove dice: « Il Ministro della sanità, inoltre, approva con proprio decreto i compensi dovuti, ecc. ». Chiedo la sospensiva su tale articolo per studiare la possibilità delle « provvidenze », e non sotto forma di « compenso », atte a tutelare la categoria dei datori di sangue. Mi pare che qui ci sia la possibilità di inserire tale dizione, con una sospensiva.

PRESIDENTE. È una proposta così generica!

FERRARI GIOVANNI, *Relatore*. Io non ho nulla in contrario, anche al rinvio, ad una condizione: che non sia io questa volta a trattare con l'onorevole Barbieri. Mi duole dover dire queste cose, ma prego l'onorevole Barbieri di trattare col Presidente.

COLLESELLI. Pregherei anche di effettuare degli studi sulle riserve di carattere costituzionale formulate dall'onorevole Sottosegretario, e di tener presente che le provvidenze contemplate dalla proposta di legge sono di stretta competenza dela Commissione lavoro e non solo della Commissione bilancio e tesoro. Vorrei sentire in merito i colleghi dell'altra parte.

RE GIUSEPPINA. Non so se a questo punto sia importante insistere su questa questione, ma mi sembra doveroso farlo anche nei confronti di coloro i quali non hanno partecipato direttamente ai colloqui diretti allo studio della questione.

A me sembra anche di rispondere all'onorevole Ferrari, che mi pare abbia impostato la questione in termini di eccessiva suscettibilità personale per alcune espressioni che sono state pronunciate, nel ricordare che all'ordine del giorno di questa Commissione noi abbiamo sempre avuto e il disegno e la proposta di legge: il primo del Governo, la seconda dell'onorevole Barbieri.

PRESIDENTE. Debbo ricordare all'onorevole Re, che, come è precisato nel verbale stenografico, noi abbiamo preso come base di discussione per il passaggio agli articoli il testo governativo.

RE GIUSEPPINA. Ma è giusto che si spieghi come ad un certo punto si è giunti a questa situazione. Noi avevamo due progetti di legge all'ordine del giorno; ed abbiamo dato mandato agli onorevoli Ferrari e Barbieri di esaminare la situazione in vista di armonizzare il contenuto delle due proposte.

E' il fatto che l'onorevole Ferrari abbia discusso con l'onorevole Barbieri tutte le parti di questi due progetti non è avvenuto per caso, ma perché dalla discussione di allora era apparso un po' l'insieme di quelle opinioni che facevano comprendere anche la volontà di ognuno di risolvere globalmente il problema; altrimenti non ci sarebbe stata possibilità di discutere.

L'onorevole Ferrari è venuto ad esporre globalmente il risultato delle trattative e questo poteva costituire l'introduzione per una discussione.

PRESIDENTE. Ma la discussione generale era già chiusa ed ora siamo all'esame degli articoli.

RE GIUSEPPINA. E allora era inutile dare il mandato a due rappresentanti di scambiare delle idee. Si è proceduto in questo modo per discutere globalmente tutta la questione, ed ora nn ci si può addebitare a noi di essere sorpresi e quasi offesi perché noi insistiamo acché si prosegua su questa linea.

Non entro neanche nel merito della questione perché sono state fatte delle proposte e non voglio ostacolarle; tutto il nostro atteggiamento finora è stato ispirato a spirito di collaborazione per la soluzione dei problemi posti sia dal disegno sia dalla proposta di legge. Ed allora abbiamo il diritto di essere sorpresi perché la questione viene oggi posta nuovamente in discussione. A me pare che se è possibile, bisognerebbe trovare una via di uscita, anche a costo di realizzare un compromesso e di rinviare la discussione ad altra seduta per aver modo di sentire il parere di altre Commissioni interessate.

PRESIDENTE. Cerchiamo di riassumere la situazione. La nostra Commissione è stata investita dalla Presidenza della Camera della discussione in sede legislativa dei due provvedimenti all'ordine del giorno. La Commissione – e perdonatemi se insisto su questo punto – ha stabilito di prendere come testo base per il passaggio agli articoli il disegno di legge; ciò non toglie che la Commissione possa includere in esso, sotto forma di emendamenti, articoli o parti di articoli della proposta di legge Barbieri: cosa che in alcuni casi è stata fatta.

Giunti, però, all'articolo 15 ci troviamo di fronte ad una richiesta che non può essere accettata perché investe un impegno che il rappresentante del Governo reputa esuli dai nostri poteri. Noi non possiamo nemmeno richiedere il parere di altre Commissioni negli argomenti in questione data l'impostazione del Governo. Noi possiamo solamente procedere nella discussione sulla base del disegno di legge, accettare o respingere; e se una parte dei membri della Commissione ritiene che la discussione non può andare avanti noi la sospenderemo, con tutte le conseguenze prevedibili.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Poco da aggiungere. Vorrei ricordare che l'opposizione – sempre così poco restia a dare deleghe al Governo – oggi gliene vorrebbe conferire una in una sede che però esula dalla sovranità della Commissione.

Sono d'accordo con voi sulla sostanza del provvedimento che si vuole adottare a favore dei donatori di sangue; ma devo ricordare che la Commissione non ha i poteri costituzionali per dare siffatta delega al Governo. Le provvidenze delineate comportano la competenza di vari dicasteri: trasporti, tesoro, lavoro, industria e commercio (per il carico che deve essere fatto agli industriali). Quindi non è soltanto una questione di parere.

Il Governo non può accettare la dizione « emanerà » in quanto il Ministero della sanità ove – impazzito – provvedesse ad emanare un regolamento che sarebbe una vera legge camuffata, ne provocherebbe la nullità per incostituzionalità. Perché è il Governo nel suo organo collegiale – il Consiglio dei ministri – che solo può provvedere.

Quindi vi scongiuro – e non perché sia contrario alle legittime rivendicazioni dei donatori di sangue – di limitarvi ad approvare un ordine del giorno in cui lo studio di queste provvidenze sia sollecitato; e proseguire poi la discussione e l'approvazione di una legge che ci viene sollecitata da tutte le parti d'Italia.

PRESIDENTE. È stata presentata dal deputato Barbieri Orazio – a norma dell'articolo 40 del Regolamento – una richiesta di rimessione all'Assemblea firmata da un quinto dei commissari.

La discussione viene pertanto sospesa.

La seduta termina alle 12,5.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI